

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4354

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti

Presentata il 12 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo smaltimento dei rifiuti umidi urbani rappresenta un aspetto significativo dell'intero sistema di gestione dei rifiuti domestici. Se si considera, inoltre, che questi sono composti dai materiali più eterogenei — dai rifiuti alimentari, ai rifiuti di imballaggi, alla carta, alla plastica, al polistirolo, ai residui tessili — si comprende come lo smaltimento dei rifiuti urbani sia un problema da affrontare, ormai, senza ulteriori rinvii anche con le nuove tecnologie che permettono lo smaltimento dei rifiuti organici direttamente nella rete fognaria, attraverso l'installazione di dissipatori, comunemente chiamati anche « tritarifiuti », situati di norma sotto i lavelli delle cucine. Questi dissipatori, già largamente sperimentati e utilizzati negli

Stati Uniti d'America e, in poche migliaia di unità, installati anche in Italia, sono piccoli elettrodomestici che ricevono e triturano tutti i rifiuti alimentari che, con l'aiuto dell'acqua corrente, sono scaricati nelle tubazioni delle reti fognarie. La presente proposta di legge intende pertanto incentivare, il più possibile, l'utilizzo dei dissipatori prevedendo un'apposita agevolazione finanziaria concessa. Ai proprietari di immobili che intendono introdurre nei nuovi immobili, o in quelli da sottoporre a ristrutturazione, ad uso abitativo o diverso, dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari.

Tali agevolazioni spettano a condizione che i dissipatori possiedano le caratteristiche tecniche e applicative stabilite con apposito decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare.

È necessario prevedere, durante la costruzione degli immobili, che gli scarichi siano atti a contenere tali dissipatori per la triturazione e per l'eliminazione di tutti i rifiuti organici, attuando, in tale modo, parte della raccolta differenziata limitatamente al rifiuto umido, nonché l'adeguamento all'utilizzo del dissipatore per gli immobili già costruiti. La finalità della proposta di legge è anche evitare, specialmente in vicinanza dei raccoglitori pubblici di rifiuti, il proliferare di parassiti e l'insorgere di cattivi odori, facilitando, nel contempo, l'allontanamento istantaneo dei rifiuti senza che ciò possa produrre effetti negativi sull'igiene e sulla salute pubblici.

È quantomai necessario, oggi, sostenere le tematiche della qualità ecosistemica e dell'ecologia urbana nel loro complesso, eliminando comportamenti che rischiano

seriamente di danneggiare la salute pubblica in modo irreparabile.

L'articolo 1 definisce la finalità della legge individuando nei dissipatori lo strumento in grado di ridurre l'accumulo dei rifiuti organici. L'articolo 2 prevede che le caratteristiche tecniche applicative dei dissipatori siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 3 stabilisce che gli immobili di nuova costruzione dovranno essere dotati di adeguati dispositivi tecnici atti a prevedere l'installazione del dissipatore. Con l'articolo 4 è stabilita l'agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'installazione del dissipatore.

L'articolo 5, infine, detta le norme per la copertura finanziaria, quantificata in 2 milioni di euro a partire dal 2011.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di incentivare, mediante la concessione dell'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 4 della presente legge, l'utilizzo di apparecchi dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti organici, al fine di ridurre, nella maggiore quantità possibile, l'accumulo dei rifiuti medesimi all'interno delle unità immobiliari, adibite ad uso abitativo o diverso, di nuova costruzione o già esistenti.

ART. 2.

(Caratteristiche tecniche e applicative).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche e applicative dei dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 3.

(Unità immobiliari di nuova costruzione).

1. I proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione, adibite ad uso abitativo

o diverso, che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 4 della presente legge, devono dotare le medesime unità di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici per l'installazione dei dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti organici.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti organici).

1. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

« *g-bis*) le spese sostenute per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti organici nelle unità immobiliari adibite ad uso abitativo o diverso ».

2. L'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concessa previa verifica tecnica degli impianti e delle reti fognarie da parte dell'ente gestore, di cui al comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché previo accertamento del possesso delle caratteristiche tecniche e applicative stabilite con il decreto di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0049300